



COMUNE DI TREPZZI PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 31/03/2017

OGGETTO: TARI 2017. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno 2017 e il giorno 31 del mese di marzo alle ore 17:05 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Miglietta Antonio Salvatore		X
Perrone Giovanni	X	
Manca Simona Maddalena	X	
Elia Elisa	X	
Scarpa Massimo	X	

Presenti: N° 16 assenti: N° 1. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA TRALDI ANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

Durante l'intervento del consigliere Manca Simona M., entra in aula il consigliere Perrone Giovanni (ore 18,30), presenti in aula n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2016, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, inviato all'Autorità di bacino territoriale per gli adempimenti di sua competenza, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 2.581.935,35 così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.684.480,89

COSTI VARIABILI € 897.454,46

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Preso atto:

- che il piano finanziario redatto dal competente Settore, con la assistenza della società che fornisce assistenza informatica all'ente, sulla base dei costi risultanti dai rispettivi Piani inviati dai gestori del servizio in Trepuzzi e Casalabate e dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:
 - i costi diretti da sostenere per la compensazione della tariffa di produzione del CDR per gli anni 2010-2013 pari ad euro 169.000,00 ;
 - i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa, relativamente a quota parte dei costi dell'ufficio tributi ivi compresi i costi generali, quota parte degli emolumenti stipendiali e attività di postalizzazione e accertamento, pari a €. 50.000,00;
 - le spese per il costo del contributo socio-ambientale per euro 4.000,00 e i costi amministrativi relativi alle quote associative ARO e Agenzia regionale per i rifiuti di euro 10.800,00;
 - i costi relativi alla premialità per l'attività di compostaggio domestico con una stima di euro 15.000,00;
 - i costi complessivi come da Piano finanziario delle società che gestiscono il servizio su tutto il territorio comunale;
 - un prudentiale accantonamento per revisione canoni in merito alle richieste in atti da parte del gestore del servizio;
 - una previsione di incasso di euro 170.000,00, relativo al 2016/2017, per i conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei Consorzi all'uopo autorizzati;
- che l'importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 2.581.935,35 circa al netto della addizionale provinciale pari al 5%;

Dato atto:

- che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è attribuito l'85,12% alle utenze domestiche e il 14,88% alle utenze non domestiche, mantenendo il medesimo rapporto applicato nell'esercizio precedente;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2017 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- che anche per il 2017 si è cercato di contenere al massimo i costi, nel pieno rispetto della normativa che impone la copertura del 100% dei medesimi e garantiscono, contemporaneamente, un contenimento della tariffa a carico delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti consentiti dalla legge;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all'anno 2017, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 31 Marzo 2017 (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2016);
- seconda entro il 31 Maggio 2017; (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2016)

- terza rata entro il 31 Luglio 2017; (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2017)
- quarta rata entro il 30 Settembre 2017; (50% del saldo per tariffa 2017)
- quinta rata entro il 31 Ottobre 2017; (50% del saldo per tariffa 2017).

Dato atto, quindi, che per il 2017 le rate di Settembre e Ottobre 2017 sono relative al saldo complessivo di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate e deliberate per l'anno 2017 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 30 Settembre 2017;

Ritenuto di dover applicare per il 2017 questa ulteriore facoltà al fine di non pesare notevolmente sulle già scarse disponibilità dei cittadini con il duplice intento di allontanare dalla fine dell'anno l'incombenza dei carichi fiscali locali oltre che allineare definitivamente i flussi di cassa in entrata con la correlativa spesa del servizio in questione;

Ritenuto altresì opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario "chi più inquina più paga", fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell' allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente riportato nell'allegato piano tariffario del presente provvedimento, nell'ottica della gradualità applicativa;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Durante l'intervento del Sindaco (ore 19,15) esce dall'aula il consigliere Perrone Giovanni, presenti in aula n. 15;

Il consigliere Perrone Giovanni rientra in aula (ore 19,25), presenti in aula n. 16;

Con voti favorevoli 12 (maggioranza), contrari n. 4 (opposizione), espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l'anno 2016 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato all'interno del Piano di cui al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

- Utenze domestiche : 85,12%;
- Utenze non domestiche : 14,88 %;

2) Di approvare per l'anno 2017 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato Piano Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

3) di dare atto che dal Piano finanziario e relative tariffe risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, fatti salvi scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari a circa euro 2.581.935,35 al netto dell'imposta provinciale;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge;

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2017;

5) Di stabilire solo limitatamente all'anno 2016, a parziale modifica dell'art. 36 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 31 Marzo 2017 (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2016);
- seconda entro il 31 Maggio 2017; (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2016)
- terza rata entro il 31 Luglio 2017; (acconto pari ad 1/3 dell'80% dell'anno 2017)
- quarta rata entro il 30 Settembre 2017; (50% del saldo per tariffa 2017)
- quinta rata entro il 31 Ottobre 2017; (50% del saldo per tariffa 2017).

6) Di dare atto, quindi, che per il 2017 le rate di Settembre e Ottobre 2017 sono relative al saldo complessivo di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate e deliberate per l'anno 2017 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 30 Settembre 2017;

7) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota massima del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce;

8) di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

9) i trasmettere il presente atto all'ATO Lecce per gli adempimenti di sua competenza;

10) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli 12 (maggioranza), contrari n. 4 (opposizione), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TRALDI ANNA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 12/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TRALDI ANNA